

SETTORE

ADEMPIMENTI

ATTIVATO IL PORTALE ENEA 2025

RIFERIMENTI

- Art. 16-bis, TUIR
- Artt. 14 e 16, DL n. 63/2013
- Art. 119, DL n. 34/2020
- Sito Internet ENEA

IN SINTESI

Ottenuti gli attesi chiarimenti, ENEA ha completato l'aggiornamento del proprio sito Internet ed ha attivato i Portali tramite i quali compilare e inviare la Comunicazione / Asseverazione degli interventi ultimati nel 2025 a decorrere dal:

- 30.6.2025 per gli interventi di risparmio energetico (c.d. "Ecobonus") e di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ovvero rientranti nel c.d. "Bonus arredo" dai quali consegue un risparmio energetico (c.d. "Bonus casa");
- 4.7.2025 per gli interventi di risparmio energetico rientranti nel c.d. "Superbonus".

Conseguentemente, per gli interventi:

- con fine lavori compresa tra l'1.1 e il 30.6 / 4.7.2025;
- con fine lavori nel 2024 ma parte delle spese sostenute tra l'1.1 e il 30.6 / 4.7.2025;

il termine di 90 giorni per la presentazione della Comunicazione / Asseverazione decorre dalle predette date e pertanto scade, rispettivamente, il 28.9 / 2.10.2025.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con l'art. 1, commi da 54 a 56, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) il Legislatore ha apportato una serie di rilevanti modifiche alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico, sia nella misura "ordinaria" che con "Superbonus", che incidono sia sull'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle detrazioni nonchè sulla misura delle stesse (Informativa SEAC 7.1.2025, n. 3).

Considerati i dubbi interpretativi / applicativi delle predette novità, ENEA ha richiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate al fine di poter aggiornare il proprio sito Internet attraverso il quale, **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, i contribuenti sono tenuti ad **inviare** le informazioni / asseverazioni relative agli interventi "agevolati" effettuati, al fine di:

- **fruire della detrazione** prevista per gli **interventi di riqualificazione energetica** di cui alla Legge n. 296/2006, dall'art. 14, DL n. 63/2013 e dall'art. 1, comma 220, Legge n. 160/2019, sia nella misura "ordinaria" (c.d. "Ecobonus") sia nella misura "maggiorata" (c.d. "SuperEcobonus");
- **monitorare e valutare il risparmio energetico** ottenuto a seguito di:
 - interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, **lett. h)**, TUIR, ossia *"realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia"*;
 - alcuni acquisti (elettrodomestici) rientranti nel **c.d. "Bonus arredo"** di cui all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013.



In merito all'obbligo di invio della Comunicazione in esame per il riconoscimento della detrazione prevista per gli **interventi di risparmio energetico**, benché la **Corte di Cassazione** più volte (tra le più recenti, ordinanze 26.3.2025, n. 8019 e 10.5.2025, nn. 12422 e 12426) sia giunta alla conclusione che in base alla normativa vigente la Comunicazione dei dati in esame **non rappresenta un presupposto indispensabile** per poter fruire della detrazione (come già previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e rientranti nel c.d. "Bonus arredo" dai quali si consegue un risparmio energetico), ad oggi l'**Agenzia delle Entrate ha mantenuto l'orientamento** più volte espresso in passato, in base al quale le spese sostenute per gli **interventi di risparmio energetico** sono detraibili **nella misura in cui risultano comunicate ad ENEA** e pertanto l'omesso invio dei dati all'ENEA comporta il venir meno della detrazione.

Con la Circolare 19.6.2025, n. 8/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti (Informativa SEAC 30.6.2025, n. 191) ed ENEA ha completato l'aggiornamento dei Portali attraverso i quali vanno comunicate le informazioni / presentate le asseverazioni per gli interventi / spese 2025.

NUOVI PORTALI 2025

A decorrere dal:

- **30.6.2025** è stato attivato il Portale <https://bonusfiscali.enea.it> tramite il quale è possibile compilare e inviare la Comunicazione degli interventi per i quali spettano le detrazioni nelle **misure "ordinarie"** relativi al:
 - **risparmio energetico** (c.d. "Ecobonus");
 - **recupero del patrimonio edilizio** da cui consegue risparmio energetico / utilizzo di fonti rinnovabili e c.d. **"Bonus arredo"** (c.d. "Bonus casa");
- **4.7.2025** è stato attivato il Portale <https://detrazionifiscali.enea.it> tramite il quale è possibile compilare e inviare l'Asseverazione per gli interventi di **risparmio energetico** per i quali spetta la detrazione con aliquota "maggiorata", c.d. **"Superbonus"**;

per i predetti interventi:

- **ultimati** nel periodo compreso **tra l'1.1 e il 30.6 / 4.7.2025**;
- **ultimati** nel 2024 ma con parte delle **spese detraibili sostenute tra l'1.1 e il 30.6 / 4.7.2025**.

RIPRODUZIONE VIETATA

INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO

Come riepilogato da ENEA nella specifica sezione, gli interventi relativi al risparmio energetico per i quali è necessario presentare la Comunicazione in esame sono i seguenti.

Interventi ammessi	Detrazione		
	2024	2025	2026 e 2027
Serramenti e infissi	50%		
Schermature solari			
Caldaie a biomassa			
Caldaie a condensazione Classe A (fino al 31.12.2024)			
Riqualificazione globale dell'edificio	65%	50% - 36% (*)	36% - 30% (*)
Coibentazione involucro			
Caldaie a condensazione Classe A + sistema di termoregolazione evoluto (fino al 31.12.2024)			
Generatori di aria calda a condensazione (fino al 31.12.2024)			
Pompe di calore			
Scalda acqua a PDC			
Collettori solari			
Generatori ibridi			
Sistemi di building automation			
Microgeneratori			
Interventi su parti comuni condominiali - coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente	70%	50% - 36% (*)	36% - 30% (*)
Interventi su parti comuni condominiali - coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + qualità media dell'involucro	75%		
Interventi su parti comuni condominiali - coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione di 1 classe di rischio sismico	80%		
Interventi su parti comuni condominiali - coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione di 2 o più classi di rischio sismico	85%		

(*) La percentuale del 50% nel 2025 e del 36% nel 2026 e 2027 è applicabile per le spese sostenute dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento per interventi sull'immobile adibito ad abitazione principale.

Negli altri casi (spese sostenute da soggetto diverso dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento ovvero lavori effettuati su immobile che non rappresenta l'abitazione principale) la detrazione spetta nella misura del 36% nel 2025 e del 30% nel 2026 e 2027.

INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO E "BONUS ARREDO"

Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia per i quali è richiesta la presentazione della Comunicazione in esame, la normativa di riferimento non individua puntualmente gli interventi "interessati" dall'adempimento.

A tal fine risulta utile l'elenco reso disponibile da ENEA nella sezione dedicata alla Comunicazione in esame, di seguito riportato.

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	• Riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici	• Installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto (fino al 31.12.2024); • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto (fino al 31.12.2024); • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • microcogeneratori ($P_e < 50\text{kWe}$); • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo; • scaldacqua a pompa di calore; • teleriscaldamento • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
Elettrodomestici (*)	• Forni • frigoriferi • lavastoviglie • piani cottura elettrici • lavasciuga • lavatrici • asciugatrici

(*) Per gli elettrodomestici acquistati (spesa sostenuta) nel 2025 l'intervento di recupero edilizio "collegato" deve essere iniziato dall'1.1.2024.

TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Come sopra accennato, il **termine per l'invio dei dati** relativi agli interventi di risparmio energetico / recupero del patrimonio edilizio / c.d. "Bonus arredo" / SuperEcobonus è fissato in **90 giorni dalla data di fine lavori**.

RIPRODUZIONE VIETATA



Come specificato da ENEA negli Avvisi 30.6.2025 e 4.7.2025 pubblicati sul proprio sito Internet, per gli interventi con **data fine lavori o spese tra l'1.1 e il 30.6 / 4.7.2025**, il termine di **90 giorni decorre dal 30.6 / 4.7.2025**.

In tali casi, pertanto, il termine di invio della Comunicazione / Asseverazione scade, rispettivamente, il **28.9 / 2.10.2025**.

Interventi edilizi / risparmio energetico con detrazioni "ordinarie e "Bonus mobili" ultimati o con spese dall'1.1 al 30.6.2025	⇒	Invio Comunicazione ENEA entro il 28.9.2025
Interventi edilizi / risparmio energetico con detrazioni "ordinarie e "Bonus mobili" ultimati dall'1.7.2025	⇒	Invio Comunicazione ENEA entro 90 giorni dall'ultimazione
Interventi risparmio energetico con Superbonus ultimati o con spese dall'1.1 al 4.7.2025	⇒	Invio Comunicazione ENEA entro il 2.10.2025
Interventi edilizi / risparmio energetico con Superbonus ultimati dal 5.7.2025	⇒	Invio Comunicazione ENEA entro 90 giorni dall'ultimazione

In merito si rammenta che, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Guida *"Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 – 11. Riqualificazione energetica"*:

- il giorno di **"fine lavori"** dal quale decorre il periodo di **90 giorni** entro il quale effettuare l'invio in esame va individuato in quello di **collaudo dei lavori ovvero dell'attestazione di funzionalità dell'impianto**, se pertinente, non avendo alcun rilievo la data di effettuazione dei pagamenti delle spese.

Nei casi in cui tecnicamente non risulta necessario il collaudo, la data di fine lavori può essere attestata mediante **altra documentazione rilasciata dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico** che compila la scheda informativa.

In ogni caso, **non è ritenuta valida un'autocertificazione del contribuente**;

- per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi d'imposta e relativi al medesimo intervento, l'invio all'ENEA va effettuato nei **90 giorni dalla data di fine lavori che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese** per godere della detrazione. Nella Comunicazione all'ENEA vanno indicate **le spese complessivamente sostenute durante i lavori**, fermo restando che per quanto riguarda le detrazioni trova applicazione il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà essere detratto con la dichiarazione dei redditi da presentare l'anno successivo e relativa all'anno di sostenimento della spesa;
- per i lavori conclusi nell'anno, con spese sostenute anche nell'anno successivo, la scheda va inviata all'ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, **comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio**. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente **può integrare** la scheda originariamente inviata **non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione**.

Quale attestazione del corretto invio effettuato, il contribuente può esibire:

- l'e-mail di avvenuto ricevimento della scheda che ENEA invia al contribuente;
- la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) e la data di invio. Il codice CPID, infatti, viene assegnato quando l'invio dei dati è andato a buon fine.

OMESSO / TARDIVO / ERRATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Nella citata Guida l'Agenzia rammenta che in caso di:

- **omesso invio** della Comunicazione in esame, è **applicabile la c.d. "remissione in bonis"** di cui all'art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 ed a tal fine è necessario:
 - inviare la scheda **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**, considerando tale la prima dichiarazione dei redditi il cui termine ordinario di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la Comunicazione;
 - versare contestualmente la sanzione di € 250 tramite il mod. F24 ELIDE (codice tributo "8114" non compensabile);
- **errori commessi in fase di compilazione** della scheda / indicazione degli importi di spesa, è **possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori, ma non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** nella quale la spesa può essere portata in detrazione, mediante l'invio della scheda che annulla e sostituisce la precedente.
Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:
 - sia stato indicato un soggetto diverso da quello che risulta intestatario delle fatture e dei bonifici relativi alle spese agevolate;
 - non sia stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione in esame.In tali casi è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti (fatture e bonifici) attestanti il sostenimento dell'onere e la misura in cui lo stesso è stato effettivamente sostenuto;
- **annullamento dell'invio della Comunicazione** la stessa si considera **non presentata** e pertanto, in assenza di un nuovo invio, per le spese di riqualificazione energetica la detrazione non spetta;
- **compilazione** della scheda sul sito Internet dell'ENEA **senza procedere al relativo invio**, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili ad ENEA.

Come sopra evidenziato, l'Agenzia, ad oggi, non ha modificato il proprio orientamento, nonostante le citate pronunce della Corte di Cassazione.

■